


CONVENZIONE REGIONE TOSCANA - INPS

L'anno 2011, il giorno 3 del mese di ottobre

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze, Piazza del Duomo 10, codice fiscale 01386030488 (di seguito: Regione), rappresentata da FRANCESCA GIOVANI, nata a Piombino (LI) il 29/05/1964 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, in qualità di Dirigente del Settore Lavoro della Regione Toscana, nominata con decreto n.1051 del 17/03/2009;

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – Direzione Regione Toscana, con sede in Firenze, via del Proconsolo 10, codice fiscale 80078750587 (di seguito: INPS), rappresentato da LORENZO LEONCINI nato a Firenze il 23/01/1969, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto di INPS, in qualità di Dirigente Regionale Area Prestazioni a Sostegno del Reddito;



PREMESSO

- che l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (finanziaria per il 2011) prevede che *“in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga”*.

- che il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n. 33 all'art. 19 disciplina il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

- che il comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33 prevede che *“il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”* e che *“in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale”*;

- che il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, prevede, all'articolo 7-ter, comma 3 che *“le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa”*;




- che la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;

- che la Regione ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anticrisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;

- che l'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009 (Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009), prevede che, fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento delle quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo e/o da risorse proprie (della Regione), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;

- che le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 20 aprile 2011 (Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011) hanno sottoscritto un



accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive e che in tale accordo Governo, Regioni e Province Autonome hanno confermato, *“fino al 31.12.2012 e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l’Accordo del 12 febbraio 2009 sulle modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori sociali in deroga, fuorché per le quote delle politiche passive che vengono definite, nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni (al netto dell’intera contribuzione figurativa).”*

- nell’Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 il Governo ha confermato che tale intesa *“rientra nella condivisione formale da parte della Commissione Europea espressa sull’Accordo del 12 febbraio 2009 pur con le modifiche delle percentuali a carico dello Stato e delle Regioni”*;

- che è stato stipulato un accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Toscana in data 16.04.2009 finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE-POR per la realizzazione di politiche attive in favore degli interessati;

- che l’accordo del 16 aprile 2009 tra la Regione Toscana ed il Ministero prevede che la Regione possa stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l’INPS per regolare l’erogazione del contributo a proprio carico, relativamente alla quota di sostegno al reddito;



- che il Regolamento CE 1081/2006 all'art 11, paragrafo 3, prevede l'ammissibilità delle spese relative ad "indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una operazione e certificate al beneficiario";

LE PARTI CONVENGO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione che regola tra INPS e Regione Toscana le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore.
2. In particolare si definiscono le modalità organizzative gestionali e tecniche al fine di assicurare l'erogazione da parte INPS dei seguenti servizi:
 - 2.1. erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori comprensivi dell'indennità di partecipazione a un percorso di politica attiva;
 - 2.2. rendicontazione della relativa spesa, a valere sulle singole fonti di finanziamento;
 - 2.3. monitoraggio della spesa;
 - 2.4. accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito (art. 19 comma 4 L. 2/2009).

Articolo 2

(Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

1. L'Inps, senza oneri aggiuntivi per la Regione, eroga il trattamento di sostegno al reddito in deroga, per la quota a valere sul FSE (in seguito Fondo regionale), integrata con le risorse derivanti dal "Fondo nazionale attribuite alla medesima Regione" (in seguito Fondo nazionale).
2. Le risorse a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 1 dell'accordo MLPS – Regione del 16 aprile 2009 e successivi accordi sono rese disponibili ad Inps da appositi decreti interministeriali. Su tale fondo verrà imputata l'intera contribuzione figurativa e la quota di sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, fino ad esaurimento del fondo stesso, per un ammontare pari al 60% del totale delle prestazioni.
3. La Regione Toscana stabilisce l'importo disponibile sul fondo regionale, per la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito pari al 40% del totale delle prestazioni, e su tale importo l'Inps effettuerà il relativo monitoraggio e rendicontazione della spesa.
4. La compartecipazione della Regione Toscana nella misura del 40% si applica per le autorizzazioni di trattamenti in deroga con inizio a partire dal 1° maggio 2011; per le autorizzazioni di trattamenti in deroga relative a periodi iniziati prima del 1° maggio 2011 la compartecipazione della Regione Toscana è del 30%, come stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009.
5. Le risorse a valere sul fondo regionale (FSE –POR ed eventuali risorse proprie), di cui al punto 3 dell'accordo del 16 aprile 2009 e successivi accordi, sono trasferite dalla Regione all'Inps con apposito provvedimento regionale sulla base dei riepiloghi di spesa inviati da INPS alla Regione Toscana.



6. L'INPS corrisponde l'intera prestazione e imputerà le quote a carico del Fondo nazionale e del Fondo regionale a consuntivo.
7. L'INPS provvede al pagamento complessivo nel limite del fondo nazionale e delle risorse del Fondo regionale messe a disposizione dalla Regione all'INPS.
8. Le parti convengono che con la presente convenzione, per quanto attiene la cassa integrazione in deroga, a partire dal 17 ottobre 2011, si prevede esclusivamente la modalità di pagamento diretto. La possibilità di utilizzare il pagamento a conguaglio sarà oggetto di riesame in relazione all'andamento della procedura del flusso UNIEMENS di cui alla circolare INPS 133 del 22/10/2010 e a seguito della realizzazione da parte della Direzione Centrale INPS di un sistema di monitoraggio della spesa e rendicontazione come previsto attualmente per il pagamento diretto.
9. Al fine di agevolare e semplificare la trattazione delle domande della cig in deroga, nell'ottica della riduzione dei tempi di erogazione dei trattamenti in oggetto, in linea con quanto previsto dalla legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010 e recepito dall'INPS con la determinazione del Presidente n. 277 del 24 giugno 2011, le aziende dovranno inviare all'INPS i modelli SR41 esclusivamente attraverso il canale telematico.
L'INPS si impegna a ridurre al massimo i tempi di erogazione a seguito della presentazione telematica della documentazione da parte dell'azienda.

Articolo 3

(Erogazione delle prestazioni di trattamenti in deroga)

1. L'autorizzazione della concessione degli ammortizzatori in deroga è in capo alla Regione.
2. In attuazione del comma 3 dell'articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione trasmette all'INPS, in via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse.
3. Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l'INPS procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese invieranno tali dati all'INPS esclusivamente in via telematica sulla base dell'apposita procedura INPS.
4. Il pagamento della prestazione, a norma del comma 10 dell'art.19 della legge 2/2009 e succ. modifiche, avverrà solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità a partecipare a progetti di riqualificazione o, se sono stati posti in CIG in deroga per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio di impresa, o se sono stati posti in Mobilità in deroga, anche ad accettare un'offerta lavorativa congrua. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter legge 33/2009, l'INPS, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione regionale, è autorizzato ad anticipare, su domanda delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale.
5. L'INPS effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di Cig in deroga per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa imputando, provvisoriamente, l'intero trattamento e i contributi figurativi sul fondo nazionale. Decorsi 4 mesi, senza che sia pervenuto alcun provvedimento autorizzatorio della Regione, o in caso di reiezione, l'INPS, dandone comunicazione alla



Regione, procede al recupero nei confronti dell'azienda delle somme anticipate.

Articolo 4
(Rendicontazione della spesa)

1. L'INPS rende disponibili alla Regione, in via telematica e mensilmente, i dati analitici e sintetici relativi alla spesa effettuata per ogni singola autorizzazione comprensivi degli elementi di dettaglio riferiti alla singola azienda e per singolo lavoratore.

Articolo 5
(Monitoraggio della spesa)

1. L'INPS rende disponibile alla Regione, in via telematica, il monitoraggio della spesa suddiviso per fondi, così articolato:
 - importo stanziato;
 - importo autorizzato totale e per singola autorizzazione;
 - spesa effettuata totale e per singola autorizzazione;
 - residuo disponibile per ciascun fondo con la relativa percentuale di utilizzo rispetto allo stanziato.

Articolo 6
(Forme di collaborazione)

1. La Regione potrà avvalersi di INPS e Italia Lavoro per la verifica dei requisiti delle domande pervenute dalle imprese.
2. L'INPS, anche avvalendosi di Italia Lavoro, rende disponibile su richiesta della Regione, la strumentazione informatica, connessa alla Banca dati percettori finalizzata al supporto delle attività dei servizi per il lavoro ed al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi di politica attiva.
3. L'INPS e la Regione, ai fini dei compiti di monitoraggio e di valutazione affidati all'ISFOL dal MLPS, rendono disponibili le informazioni pertinenti.

Art. 7

(Strumenti di raccordo con le politiche attive)

1. L'INPS e la Regione concordano nell'esigenza di permettere l'accesso ai dati della banca dati percettori di prestazioni INPS, secondo modalità di accesso oggetto di apposito protocollo.
2. In conformità al comma 10 dell'articolo 19 della legge 2/2009 e successive modifiche, e del punto 11 dell'accordo Regione - Ministero del 16 aprile 2009 la Regione dà indicazione ai "servizi competenti" circa le modalità con le quali comunicare all'INPS:
 - a. eventuali rifiuti dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua;

- b. i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, nonché la durata e la tipologia di tali attività o contratti.
3. La comunicazione deve pervenire all'INPS in via telematica. L'INPS comunica contestualmente in via telematica alla Regione e al MLPS la sospensione della prestazione.

Articolo 8

(Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003)

L'INPS e la Regione si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Regione, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

E' assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.


Art. 9

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione si applica ai trattamenti in deroga, di cui agli accordi Stato Regioni e autorizzati dalla Regione e dal Ministero del Lavoro, con decorrenza dal 18/10/2011 fino al 31/12/2012.
2. In assenza di una successiva nuova convenzione, la presente si intende applicabile anche in relazione ai trattamenti in deroga autorizzati a valere sulle risorse stanziare per gli anni successivi che dovranno essere definite.
3. Gli allegati tecnici alla presente convenzione sono da ritenersi ancora modificabili in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e Regione Toscana

Per la Direzione Regionale INPS

Il Dirigente Regionale INPS
Area Prestazioni a sostegno del Reddito



Per la Regione Toscana

Il Dirigente Responsabile
del Settore Lavoro

